



**COMUNE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**
Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE
N. 90

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Incremento della indennità di funzione del Sindaco -
Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti.**

L'anno **2020** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21,15** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	ALBERIONE Giorgio	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberione Giorgio SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. *Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Visto che questo Comune: alla data del 31.12.2019 conta n. 1.380 abitanti residenti;

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell'Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 2.365,85

Visto il pagamento del contributo incremento indennità dei Sindaci, versato dal Ministero dell'Interno in data 16.10.2020, num. Doc. 738 , causale G8 – "Contributo Indennità dei Sindaci – elenco CN1"

Vista la Nota Anci n.569/2020, ai sensi della quale :

"In questa sede è opportuno rilevare che il nuovo comma 8-bis stabilisce il possibile adeguamento dell'incremento – "fino all'85%". In merito a quest'ultimo aspetto, l'applicazione di una misura dell'indennità incrementata del solo importo coperto dal contributo statale potrebbe ritenersi un compito attuativo rimesso alla competenza del dirigente/responsabile, come peraltro già a suo tempo indicato dal Ministero dell'interno (cfr. circ. 5 giugno 2000 n. 5) in sede di prima applicazione del D.M. n. 119/2000. Qualora, invece, verificate le singole indennità spettanti ai Sindaci dei Comuni interessati, si intenda aumentare l'importo dell'indennità oltre la misura coperta dal contributo statale, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della

scelta, dovrebbe spettare necessariamente alla Giunta Comunale deliberare detto incremento, nel rispetto del procedimento amministrativo contabile.

Nei casi in cui l'indennità del Sindaco spetti nella misura intera e quindi la copertura statale del contributo si attesti al 55 per cento, si possono ipotizzare alcune possibili casistiche:

1. L'Ente riceve il contributo dello Stato che non copre integralmente l'incremento complessivo previsto dal comma 8 bis dell'art. 82 del Tuel ovvero "fino all'85 per cento..." e l'Ente non manifesta formale volontà di raggiungere il tetto dell'85 per cento di incremento consentito. Non essendo possibile

individuare una finalità diversa da quella per il quale lo stesso contributo è stato istituito, essendo quindi nota e predeterminata l'entità dell'aumento e non necessitando di ricorrere a risorse proprie del Comune per determinare il quantum complessivo dell'incremento, l'adeguamento dell'indennità percepita dal Sindaco, potrebbe essere effettuato direttamente dal dirigente competente con propria determinazione;

2. L'Ente intende adeguare l'indennità alla misura complessiva dell'incremento consentito e non essendo sufficiente il contributo statale, verificata l'effettiva entità delle risorse proprie alle quali ricorrere, dovrebbe determinare tale adeguamento con delibera dell'organo competente;

3. Nel caso in cui il Sindaco manifesti la volontà di non percepire alcun incremento dell'indennità già spettante, il Comune rinuncerà al contributo dello Stato adottando un'apposita deliberazione di Giunta, con conseguente restituzione di quanto eventualmente già acquisito."

Evidenziata la volontà del Sindaco di avvalersi dell'adeguamento concesso dal Ministero dell'Interno, come da documento 738/G8 – "Contributo indennità dei Sindaci – elenco Cn1, senza necessità di ricorrere a risorse proprie del Comune, attestando l'aumento ad una percentuale del 19,58 %.

Vista la delibera di giunta comunale n.74 del 19.11.2019 con la quale sono state determinate per l'anno 2020 le Incremento della indennità di funzione del Sindaco – Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Sindaco	€ 929,62	mensili
Vice sindaco	€ 185,92	mensili
Assessore	€ 139,44	mensili;

Richiamato il parere della Corte dei Conti Lombardia (n. 67/2020) ai sensi della quale " Per quanto attiene l'adeguamento dell'indennità spettante agli altri Amministratori degli stessi Comuni che ai sensi del DM 119/2000 percepiscono le indennità paramtrate in percentuale su quella del rispettivo Sindaco, si prende atto dell'orientamento, che a tale specifico riguardo esclude a possibilità di una sorta di estensione tout court dell'incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori" non apparendo possibile altra interpretazione attuativa."

Ritenuto, pertanto, opportuno incrementare la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura del 19,58 % (*massimo 85%*) della misura dell'indennità spettante al Sindaco senza necessità di ricorrere a risorse proprie del Comune,

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal segretario comunale;

Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, proposta dal responsabile del Servizio finanziario;

Con voto unanime e favorevole reso in forma palese,

DELIBERA

1. Di fissare, con decorrenza dal 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.111,62;
2. Di dare atto che restano invariate le indennità del Vice Sindaco e dell'Assessore;
3. Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
4. Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per euro 182,00 per tredici mensilità;
5. Di dare atto che, concorre alla copertura *totale* del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità il contributo annuo concesso con decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BONETTO dott.ssa Laura

IL PRESIDENTE

f.to Alberione Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **29 DICEMBRE 2020**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **29 DICEMBRE 2020** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 29 DICEMBRE 2020

**IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario**

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **30 NOVEMBRE 2020**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario